

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1999

**concernente l'assegnazione di quantitativi di sostanze controllate consentite per usi essenziali nella Comunità nel 2000 ai sensi del regolamento (CE) n. 3093/94 del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono**

[notificata con il numero C(1999) 4433]

(I testi in lingua spagnola, tedesca, inglese, francese, italiana, olandese e finnica sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/22/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3093/94 del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 3, 4 e 7,

(1) considerando che, a causa del preoccupante stato dello strato di ozono, la Comunità ha deciso di procedere alla graduale eliminazione di alcune sostanze controllate;

(2) considerando che devono essere decisi gli usi essenziali per i clorofluorocarburi a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 e dell'articolo 4, paragrafo 1; per gli altri clorofluorocarburi completamente alogenati a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 e dell'articolo 4, paragrafo 2; per gli halon a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 e dell'articolo 4, paragrafo 3; per il tetracloruro di carbonio a norma dell'articolo 3, paragrafo 4 e dell'articolo 4, paragrafo 4; per l'1,1,1-tricloroetano a norma dell'articolo 3, paragrafo 5 e dell'articolo 4, paragrafo 5 e per gli idrobromofluorocarburi a norma dell'articolo 3, paragrafo 7 e dell'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 3093/94;

(3) considerando che i criteri applicati per valutare gli usi essenziali sono conformi alla decisione IV/25 adottata dalle parti del protocollo di Montreal e prevedono quanto segue:

1) l'uso di una sostanza controllata si definisce «essenziale» solo se:

a) è necessario per la salute e la sicurezza, oppure riveste un'importanza cruciale per il funzionamento della società (ivi compresi gli aspetti culturali e intellettuali),

b) non vi sono succedanei o alternative praticabili dal punto di vista tecnico ed economico e accettabili dal punto di vista dell'ambiente e della salute;

2) l'eventuale produzione e consumo di una sostanza controllata sono consentiti per gli usi essenziali solo se:

a) sono state adottate tutte le misure possibili dal punto di vista economico per ridurre al minimo l'uso essenziale delle sostanze controllate e le corrispondenti emissioni,

b) non esistono riserve di sostanze controllate nuove o riciclate sufficienti, per quantità e qualità tenuto anche conto del fabbisogno di tali sostanze nei paesi in via di sviluppo;

(4) considerando che la decisione X/6 delle parti del protocollo di Montreal autorizza i livelli di produzione e di consumo necessari a soddisfare gli usi essenziali di sostanze controllate per gli inalatori-dosatori adoperati per la cura dell'asma e di altre broncopneumopatie ostruttive croniche;

(5) considerando che la decisione X/19 delle parti del protocollo di Montreal autorizza i livelli di produzione e di consumo necessari a soddisfare gli usi essenziali di sostanze controllate per gli usi di laboratorio e di analisi elencati nell'allegato IV della relazione sulla settima riunione delle parti, alle condizioni di cui all'allegato II della relazione sulla sesta riunione delle parti e alla decisione VII/11;

(6) considerando che la Commissione ha pubblicato una nota <sup>(2)</sup> alle imprese della Comunità europea che utilizzano sostanze controllate autorizzate nella Comunità nel 2000 per usi essenziali ai sensi del regolamento (CE) n. 3093/94; che ha quindi ricevuto richieste relative a quantitativi di sostanze controllate per usi essenziali per il 2000;

(7) considerando che, nel quadro delle procedure di designazione e valutazione delle esenzioni per gli usi essenziali previsti dal protocollo di Montreal, le parti devono individuare gli utilizzatori che possono giovare dei suddetti usi essenziali nel 2000;

(8) considerando che la Commissione rilascia licenze agli utilizzatori individuati, conformemente agli articoli 3, 4 e 7 e alla procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3093/94;

(9) considerando che di conseguenza, nell'ambito del quadro tracciato, un produttore può essere autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro in cui viene effettuata la produzione in questione a produrre le sostanze controllate necessarie a soddisfare le richieste di licenza presentate dagli utilizzatori individuati; che l'autorità competente dello Stato membro interessato notifica a sua volta con congruo anticipo alla Commissione tutte le autorizzazioni eventualmente rilasciate;

<sup>(1)</sup> GU L 333 del 22.12.1994, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 208 del 22.7.1999, pag. 12.

- (10) considerando che la decisione X/19 delle parti del protocollo di Montreal prevede che siano stabiliti quantitativi massimi complessivi per gli usi essenziali di laboratorio e analisi di sostanze controllate autorizzati nella Comunità europea per il 2000;
- (11) considerando che l'elenco degli usi essenziali e le quantità delle sostanze controllate figurano nell'allegato II per informazione dei produttori e degli utilizzatori;
- (12) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3093/94,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Le imprese che nel 2000 possono avvalersi dell'autorizzazione per gli usi essenziali per la fabbricazione per proprio conto di inalatori-dosatori o per il rivestimento di materiale per chirurgia cardiovascolare sono elencate nell'allegato I.

*Articolo 2*

L'allegato II indica i quantitativi totali di sostanze controllate consentiti per usi essenziali nel 2000.

*Articolo 3*

La Commissione rilascia licenze per l'acquisto da produttori comunitari o l'importazione di sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e analisi, entro i massimali stabiliti nell'allegato II B.

*Articolo 4*

1. Sono destinatarie della presente decisione tutte le imprese elencate nell'allegato I.
2. La presente decisione si applica dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1999.

*Per la Commissione*

Margot WALLSTRÖM

*Membro della Commissione*

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I —  
ANEXO I — LIITE I — BILAGA I

3M Health Care Ltd  
Mr Brian Edwards  
3M House  
Morley Street  
Loughborough  
Leicestershire LE11 1EP  
United Kingdom

Laboratorio Aldo Unión SA  
Dr. J. Sabater Sanmarti  
Baronese de Maldá 73  
Espluges de Llobregat  
E-08950 Barcelona

Baxter BV  
Dr. A. Bronkhorst  
Energelaan 3  
P.O. Box 169  
NL-5400 AD Uden

Bespak plc  
Mr Chris Halley  
North Lynn Industrial Estate  
King's Lynn  
Norfolk PE30 2JJ  
United Kingdom

Boehringer Ingelheim GmbH  
Herrn J. Pink  
D-55216 Ingelheim am Rhein

CCL Pharmaceuticals Ltd  
Mrs C. King  
Astmoor Industrial Estate  
9 Arkwright Road  
Runcorn  
Cheshire WA7 1NU  
United Kingdom

Chauvin ankerpharm  
Ms Martina Elzer-Vetter  
Hansallee 247  
D-40549 Düsseldorf

Chiesi Farmaceutici SpA  
Dott. P. Chiesi  
Via Palermo, 26 A  
I-43100 Parma

Glaxo Wellcome Operations  
Mr Barry Rosenthal  
Speke  
Liverpool L24 9JD  
United Kingdom

IG Sprühtechnik GmbH  
Herrn F. Guck  
Im Hemmet 1  
D-79664 Wehr

Laboratorios Lesvi SA  
Sr. Alejandro Biel Andrés  
Poligono Industrial Can Pelegrí  
E-08740 Sant Andreu de la Barca

Laboratorios Vita, SA  
Sr. Alejandro Biel Andrés  
Av. Barcelona, 69  
E-08970 Sant Joan Despí

Norton Waterford Ltd  
Mr Jim Kennedy  
Unit 301 Industrial Park  
Waterford  
Ireland

Orion Corporation  
Mr Pasi Salokangas  
Orionintie 1  
FIN-02200 Espoo

Otsuka  
Sr. A. Costa Espelleta  
Santanyí 16  
E-08016 Barcelona

Rhône-Poulenc Rorer  
Mr Bob Netrefa  
London Road  
Holmes Chapel  
Cheshire CW4 8BE  
United Kingdom

Schering-Plough Labo NV  
Mr P. Gyselinck  
Industriepark 30  
B-2220 Heist op den Berg

SICOR — Società italiana corticosteroidi SpA  
Dott. Roberto Giani  
Via Terrazzano, 77  
I-20017 RHO (Milano)

Valeas SpA Pharmaceuticals  
Dott. Virgilio Bernareggi  
Via Vallisneri, 10  
I-20133 Milano

Valois SA  
M. Salim Haffar  
50, avenue de l'Europe  
F-78160 Marly-le-Roi

VARI  
Dr Bruno Boccardo  
Via del Pino, 10  
I-23854 Olginate

## ALLEGATO II

## A. USO MEDICO

Produzione di inalatori per la cura dell'asma e di altre broncopneumopatie ostruttive croniche

Impresa	Quote in tonnellate per il 2000 (CFC)
3M (UK)	
Bespak (UK)	
Boehringer (D)	
CCL Pharmaceuticals (UK)	
Chauvin ankerpharm (D)	
Chiesi (I)	
Glaxo Wellcome (UK)	
IG Sprühtechnik (D)	
Lab. Aldo-Unión (E)	
Lab. Lesvi (E)	
Lab. Vita (E)	
Norton (IRL)	
Otsuka (E)	
Orion (FIN)	
Rhône-Poulenc Rorer (UK)	
Schering-Plough (B)	
Sicor (I)	
Valeas (I)	
Valois (F)	
Vari (I)	
Totale	3 530,1

**B. USI DI LABORATORIO**

Quantitativi totali di sostanze controllate che possono essere prodotti o importati e immesi nella Comunità europea per usi di laboratorio o per analisi nel 2000

Sostanze controllate	Quantitativi massimi (in tonnellate)
CFC	150
Tetracloruro di carbonio	150
1,1,1-tricloroetano	35
Altre (altre CFC, Halon, HBFC)	0,060

Gli utilizzatori e i fornitori di sostanze chimiche per laboratorio devono fare domanda di autorizzazione alla Commissione per acquistare o importare sostanze controllate ai sensi della presente esenzione per gli usi essenziali. Il quantitativo totale di ciascuna sostanza autorizzata per il 2000 per usi di laboratorio e per analisi non deve superare i quantitativi massimi di cui sopra.

**C. MATERIALE PER CHIRURGIA CARDIOVASCOLARE**

Sostanze controllate	Quantità (in tonnellate)
CFC 113	0,100